



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA GIULIA  
TRIESTE GORIZIA

## **TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

### **ATTESTAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, si attesta che nel corso del 2025 i pagamenti dei debiti certi, liquidi e esigibili relativi a transazioni commerciali **sono stati effettuati entro i termini** previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

RESPONSABILE U.O. BILANCIO E FINANZE  
dott.ssa Giulia Bernardi

IL PRESIDENTE  
comm. Antonio Paoletti

## INDICATORE ANNUALE

Ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo n.33/2013, come definito dall'art. 9 del D.P.C.M. del 22 settembre 2014

Si riporta di seguito il valore assunto per il 2025 dall'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, di cui all'articolo 33 del D. Lgs. N. 33/2013, come definito dall'articolo 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014:

- **17,66**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è una media ponderata risultante da un rapporto tra due grandezze.

Il numeratore del rapporto è dato dalla sommatoria, considerando ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, del prodotto tra i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento per l'importo della fattura.

Il denominatore è costituito dalla sommatoria degli importi delle fatture pagate nel periodo di riferimento.

In caso di valore negativo, l'indicatore evidenzia che la Camera di Commercio è mediamente in anticipo nei pagamenti rispetto alla data di scadenza degli stessi.

Il valore dell'indicatore è da intendersi in giorni medi.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Si comunica inoltre che, esprimendo il dato in termini **di giorni medi di pagamento**, nel 2025 i tempi medi di liquidazione sono stati pari a **12,34** giorni.

dott.ssa Giulia Bernardi  
Responsabile U.O. Bilancio e Finanza